

[articolo precedente](#) [articolo successivo](#)

Testo in vigore dal: 13-6-2025

[aggiornamenti all'articolo](#)

Art. 5

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3

((a esclusione del comma 1, lettera o),))

e 4 si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.

[articolo precedente](#) [articolo successivo](#)